

SEDE

Art. 3

L'Unione ha sede legale in Roma.

SOCI

Art. 4

Possono far parte dell'Unione gli editori e i librai che accettano il presente Statuto. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Presidenza. La qualità di socio si perde per dimissioni, cessazione di attività e perché il socio non ottempera agli obblighi previsti dallo Statuto. L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio. Il Consiglio può procedere alla sospensione fino all'Assemblea successiva.

Art. 5

Ogni socio ha i seguenti obblighi:

- a) di rispettare il seguente Statuto e in particolare di non intraprendere attività, anche in unione ad altri, in contrasto l'art. 1;

Partecipa alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con funzione consultiva.

Art. 12

L'Amministrazione dell'Unione è affidata al Tesoriere nominato dal Consiglio di Presidenza.

3. COLLEGIO DEI PROIBITORI

Art. 13

Il Collegio dei Proibitori — composto da tre membri — è eletto dall'Assemblea.

Il Collegio dirime le eventuali controversie tra soci e Unione e, su richiesta, tra soci e soci.

Il Collegio decide a maggioranza.

ESERCIZIO SOCIALE - PATRIMONIO

Art. 14

L'esercizio sociale decorre dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'U.E.L.C.I. è costituito dagli «avanzi» di gestione degli esercizi finanziari, da donazioni e

1. ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea si riunisce normalmente ogni anno entro il 30 giugno ed è convocata dal Consiglio di Presidenza per invito singolo. Può essere convocata anche quando lo richieda espressamente un quarto dei soci o qualora il Consiglio lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.

Essa è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Presidenza, discute e approva le relazioni morale e finanziaria, il bilancio, determina le direttive dell'unione e i rapporti con le altre associazioni, provvede alla modifica dello Statuto, secondo le norme dell'art. 14.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta. I soci possono delegare nelle Assemblee persone che li rappresentino e che comunque siano munite di delega scritta. Le deleghe possono essere intestate a membri del Consiglio.

2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 9

L'Unione è retta da un Consiglio di Presidenza formato da undici rappresentanti (sette fra gli editori e quattro fra i librai) eletti dall'Assemblea; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per una più forte identità delle due componenti — editori e librai — ciascuna di queste provvede ad eleggere i propri rappresentanti all'interno del Consiglio su una specifica lista.

Il Consiglio al suo interno elegge il Presidente, due vice-Presidenti ed un Tesoriere.

Le riunioni del Consiglio, che si riunisce almeno tre volte l'anno possono essere aperte a tutti i soci. Esse sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri più uno e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, ha la facoltà di cooptare altri membri fra i soci dell'Unione.

sopravvenienze attive. I proventi ordinari sono costituiti dalle quote sociali e da altre eventuali entrate.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 15

Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio di Presidenza o su richiesta di almeno un quinto dei soci, da un voto dell'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16

In caso di scioglimento dell'Unione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e indicherà la destinazione del l'eventuale residuo attivo.

COSTITUZIONE

Art. 1

È costituita l'UEELCI, Unione Editori e Librai Cattolici Italiani fra editori (sia di libri sia di periodici) e librai ispirati ai principi cristiani o che, pur svolgendo attività editoriale e libreria di carattere generale, informano la loro azione a tali principi.

Art. 2

L'Unione si propone:

- a) di promuovere fra gli aderenti uno spirito di collaborazione e di solidarietà, così che ciascuno possa operare con senso di servizio e ascolto delle esigenze di tutti, contribuendo all'affermazione di serietà e competenza professionali, nonché dei valori di fondo per la convivenza sociale, favorendo in tal modo la conoscenza e il rispetto del messaggio cristiano;
- b) di rendere ai soci quei servizi che vengono reputati di comune interesse per lo sviluppo della professionalità e per una maggiore diffusione e valorizzazione del libro e della stampa periodica.

Art. 10

Il Consiglio di Presidenza cura l'attuazione delle direttive dell'Assemblea.

Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea dei soci. Ha la firma sociale e può aprire ed operare su conti bancari.

Nel caso di assenza o impedimento è sostituito a un vice-Presidente.

In caso di vacanza di membri del Consiglio di Presidenza, il Consiglio provvede alla surroga fino alla successiva Assemblea.

Art. 11

Il Consulente Ecclesiastico viene nominato dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) su richiesta del Consiglio di Presidenza; la carica segue le scadenze del Consiglio di Presidenza.

Il Consulente Ecclesiastico ha un ruolo di animazione e di consiglio in riferimento ai "principi cristiani" che l'Unione riconosce come ispiratori della propria attività (art. 1).

b) di notificare all'Unione eventuali iniziative che investano gli interessi generali degli editori e dei librai e gli scopi dell'Unione stessa;

c) di versare la quota di ammissione e le quote annue fissate dal Consiglio dell'Unione;

d) di partecipare alle attività dell'Unione e di promuovere l'adesione di nuovi soci.

Art. 6

Ogni socio ha diritto:

a) al voto attivo e passivo nelle elezioni delle cariche sociali;

b) di intervenire alle assemblee secondo le disposizioni dello Statuto.

ORGANI DELL'UNIONE

Art. 7

Sono organi dell'Unione:

1. l'Assemblea Generale dei Soci;
2. il Consiglio di Presidenza;
3. il Collegio dei Proibiviri.